

Provincia di Torino  
Via Cavour, 2 - 10121 TORINO  
Tel. 011/55723 - Fax 011/55886  
PROTEZIONE CIVILE (CUBICHE DIRIGENTI)

Comune di Bibiana



Codice fiscale 00115020011

Prot. 6054

Data: 26 novembre 2014

Dott. G. G. G.

Spett.le Ufficio  
Difensore Civico  
Regione Piemonte  
Via Delizia, 8  
10121 TORINO

Oggetto: Reclamo/Richiesta di intervento scuola infanzia di Bibiana

La presente in risposta alla Vostra comunicazione prot. 1967 del 18/11/2014 avente per oggetto il Reclamo/Richiesta di intervento del Difensore Civico in merito alla apertura della nuova scuola Statale per l'infanzia di Bibiana facente capo al comprensorio scolastico A. Caffaro di Bricherasio.

Il Comune di Bibiana aveva il dovere e l'onere di portare a compimento nei modi e nei termini stabiliti dal contratto i lavori per la realizzazione della Scuola. Ad inizio anno 2014 abbiamo confermato agli organi competenti il nostro impegno e la garanzia che la struttura sarebbe risultata idonea all'uso per l'inizio dell'anno scolastico 2014-2015 e quindi si poteva procedere alla fase successiva che prevedeva la preiscrizione per individuare il numero dei bambini disponibili ad utilizzare la Scuola.

Onde avere la certezza che si raggiungesse il numero minimo richiesto (18) per l'apertura di una sezione, operando in stretto accordo con la Dirigenza dell'Istituto A. Caffaro, abbiamo coinvolto anche il comune di Bricherasio oltre ad inviare comunicazione a tutte le famiglie che negli anni precedenti non avevano utilizzato la Scuola dell'infanzia Paritaria.

In base alle preiscrizioni ottenute abbiamo riportato i dati alla Regione affinché provvedesse a deliberare in merito ed autorizzasse l'apertura di una sezione. Ad oggi ad anno scolastico in corso la situazione è consolidata con una sezione completamente operativa con 29 iscritti.

Rimangono fuori solo due bambini residenti uno a Pinerolo ed uno a Luserna San Giovanni.

In conclusione riteniamo di aver svolto con scrupolo, serietà e con il massimo impegno quanto di nostra competenza.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
Pier Giorgio CREMA



#### 4. Diritti delle donne in stato di gravidanza

- Obiezione di coscienza dei medici per i casi di interruzione di gravidanza

Lettera del 31.03.2014 prot. n. 615

Al Ministro pro tempore alla salute  
D.ssa Beatrice LORENZIN

Al Direttore generale  
Sanità della Regione Piemonte

Il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, con il quale il Difensore civico del Piemonte, così come il Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome, intrattiene annosi rapporti di collaborazione organica e scientifica e metodologica, ha fatto pervenire al nostro Ufficio News, pubblicata sul sito web, che ha evidenziato recente decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 10.03.2014 (reclamo n. 87/2012 proposto da *International Planned Parenthood Federation – European Network* (IPPF EN) c. Italy).

Su tali basi abbiamo ritenuto di informarne i cittadini nei termini di cui alla Newsletter del nostro Ufficio che alleghiamo, pubblicata sul sito istituzionale. Nel rimandare alla allegata Newsletter, naturalmente facendo salve le procedure tutte previste dalle normative di riferimento sulla base del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea siglato a Strasburgo il 9.11.1995, con questa nostra lettera, sulla base dei dati del Comitato e tenutosi conto della decisione, avuto riguardo alle competenze in ambito organizzativo e di gestione del servizio sanitario facenti capo alle Vostre persone, con la presente intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione ogni possibile verifica per garantire nelle strutture pubbliche, ove si eseguono interventi di interruzione volontaria di gravidanza, l'accesso agli stessi trattamenti, così come previsto dalla vigente normativa per le donne che si trovino nella condizione di accedere al percorso in questione; ponendosi, la corretta organizzazione dei relativi

servizi, quale pre-condizione necessaria e a un tempo doverosa, per le Amministrazioni.

Quanto sopra, tenutosi conto della funzione di garanzia del principio di "buona amministrazione" che compete alla Difesa civica, come per legge.

■ Segnalazione in materia di pari opportunità di genere

Al Signor Presidente della  
Giunta regionale del Piemonte  
On Sergio CHIAMPARINO

Al Signor Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte  
Sig. Mauro LAUS

Al Presidente Associazione Nazionale  
Comuni Italiani-  
ANCI Piemonte  
On. Piero FASSINO

Al Sindaco della Città metropolitana  
On. Piero FASSINO

E, p.c. Consulta delle Elette  
via Arcivescovado, 12 C  
10121 Torino

Oggetto: Segnalazione in ordine ad adempimenti conseguenti alla legge 215/2012 in materia di pari opportunità di genere alla luce del quadro normativo costituzionale e del parere 93/015 del Consiglio di Stato del 19 gennaio 2015- sez.I

Con la presente ritengo opportuno, nell'esercizio della pubblica funzione di garante del diritto alla buona amministrazione e di partecipazione, nel rispetto delle pari opportunità, nella specie di genere, e tutore di legalità e regolarità amministrativa,

segnalare all'attenzione delle S.L.L.III, ma il parere del Consiglio di Stato 93/2015 depositato il 19.1.2015.

Il parere è conseguente alla L. n. 215/2012 che ha dettato nuove disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali e nei Consigli comunali, regionali, nonché nella composizione delle Commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge suddetta ha modificato il comma 3 dell'art. 6 d.lgs. n. 267/2000, (T.U. Enti locali) prevedendo che gli Statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della l. n. 125/1991, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

Lo stesso art. 1, al comma 2, stabilisce, inoltre, che gli enti locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, debbano adeguare i rispettivi Statuti e regolamenti alle novellate disposizioni dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.

Inoltre, ulteriori disposizioni introdotte dalla l. n. 215/2012 tendono a rendere effettiva la presenza di entrambi i sessi nei Consigli comunali, sia nella formazione delle liste dei candidati, sia nelle relative consultazioni elettorali, sia nella formazione delle Giunte comunali e provinciali *«nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini»*.

La citata legge 215/2012, del resto, ha specificato ulteriormente quanto già sancito in materia da fonti nazionali e sovranazionali, quali l'art. 51 Cost., l'art. 1 D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Stato, Sez I, con il parere 93/15, ha stabilito che se non è rispettata la parità di genere, ed il Sindaco o il Presidente della Regione non intervengono a rimuovere la situazione incostituzionale, deve essere nominato un *“commissario ad acta”* per la modifica del relativo Statuto.

Nella concreta applicazione della legge sopra menzionata rilevano incertezze applicative a cui il Consiglio di Stato ha dato soluzione, così riassumibili:

- se le delibere di Giunta e Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, quindi in violazione della l. n. 215/2012, siano legittime;
- se la l. n. 215/2012 si applichi esclusivamente alle Amministrazioni locali elette dopo l'entrata in vigore della stessa o anche alle Amministrazioni elette prima dell'entrata in vigore della suddetta norma;
- se e quale sia la percentuale necessaria che gli Statuti degli enti locali devono prevedere al fine di garantire il livello minimo costituito dalla rappresentanza di genere;
- se vi siano particolari procedure che il Sindaco deve attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non sia riuscito a raggiungere tale obiettivo e abbia dovuto nominare tutti assessori di sesso maschile.

Si sottolinea che a norma dell'art. 120 Costituzione i poteri sostitutivi possono essere esercitati dal Governo nei confronti delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

- mancato rispetto della normativa comunitaria;
- per tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai governi locali.

L'osservanza della parità di genere attiene senza dubbio alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti diritti politici ai sensi dell'art. 3 Costituzione.

La sezione I del Consiglio di Stato ha affermato con il parere che sarebbe fuorviante non rendere rilevante e concludente, nel senso della cogenza, il termine di sei mesi per l'adeguamento statutario da parte dei governi locali, in quanto per la sua inosservanza il legislatore non abbia previsto una specifica sanzione.

L'inosservanza rappresenta d'altronde una violazione di principi costituzionali che qualificano la stessa struttura democratica della rappresentanza.

Ne deriva, secondo il parere del Consiglio di Stato che, in caso di violazione, si rende necessaria l'attivazione del potere sostitutivo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 136, 137 e 138 del TUEL.

Il Ministero dell'Interno ha anche richiesto al Consiglio di Stato un parere in merito alla validità delle deliberazioni di Giunta e Consiglio adottate da organi composti da soli uomini in violazione della L. n. 215/2012.

Relativamente al quesito posto dal Viminale in ordine alla decorrenza temporale della normativa, il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni della L. n. 215/2012 debbano applicarsi soltanto all'atto del rinnovo del Consiglio o nel caso di dimissioni o di surrogazione di un membro della Giunta.

Circa, invece, i dubbi su quale debba essere la ripartizione percentuale minima tra i due sessi previsti dagli Statuti a garanzia della rappresentanza di genere, la Sezione ha precisato che ciò non significa parità assoluta di presenze maschili e femminili, quanto piuttosto evitare l'irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all'altro.

La quantificazione proporzionale tra le diverse rappresentanze di genere è comunque data dalla Legge n. 56/2014, la cosiddetta Legge Del Rio, il cui art. 1, comma 137, recita: *"Nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"*; il Sindaco fa parte del computo della percentuale come componente della Giunta.

Sull'interpretazione dell'art. 1, comma 137, relativamente alla proporzionalità tra i due generi, si è posto il dubbio se la disposizione riguardasse solo Giunte di Comuni e Unioni di Comuni.

Questa limitazione non è stata ritenuta accettabile dal Consiglio di Stato anche prendendo a riferimento la sentenza del TAR del LAZIO; Sezione II bis, n. 633 del 21 gennaio 2013 che afferma la cogenza del principio della parità di genere e costituisce un vincolo cui deve conformarsi l'esercizio del potere pubblico, aggiungendo che il principio di non discriminazione ha carattere generale e validità sia per l'ordinamento sovranazionale che interno individuando una soglia quanto più

approssimativa alla pari rappresentanza, da indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto rappresentato, giacché in quanto diversamente verrebbe vanificata la portata precettiva delle norme e del principio stesso, non virtuale ma da rendere concreto.

Si rende pertanto opportuna l'odierna nota, al fine di consentire, in ipotesi, alle SS.LL. ogni necessaria e opportuna verifica, con l'occorrenza adozione di ogni determinazione di competenza.

Si resta a disposizione, auspicando di avere fornito un utile contributo, in attesa di cortese riscontro.

## **5. Partecipazione dell'Ufficio del Difensore civico al Seminario pubblico (Padova 21 febbraio 2014): IL CONTRIBUTO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI ALL'ATTUAZIONE DEI DIRITTI UMANI: UN IMPEGNO EUROPEO**

### **I possibili rapporti del Difensore civico con l'Agenzia dell'Unione europea dei Diritti fondamentali "Fundamental Rights Agency" (FRA)**

Con questa comunicazione il Difensore civico del Piemonte intende fornire un contributo alla conoscenza dell'attività dell'Agenzia per il miglioramento dei rapporti con la stessa e la Difesa civica, onde consentire ai cittadini di meglio conoscere e far valere i propri diritti fondamentali.

In base al Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15.02.2007, L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha i seguenti compiti

1. raccogliere, analizzare e diffondere informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE
2. condurre e/o promuovere ricerche e studi nel campo dei diritti fondamentali
3. formulare e pubblicare conclusioni e pareri su argomenti specifici, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione

4. promuovere il dialogo con la società civile per sensibilizzare l'opinione pubblica ai diritti fondamentali

L'Agenzia non ha invece la facoltà di pronunciarsi su ricorsi individuali o di emanare atti normativi

Le aree tematiche di lavoro dell'Agenzia sono state stabilite mediante un quadro pluriennale (decisione 2008/203/CE) adottato per cinque anni dal Consiglio dopo aver consultato il Parlamento europeo. La lotta contro il razzismo, la xenofobia e le forme di intolleranza rimane uno dei principali settori d'attività dell'Agenzia

L'Agenzia lavora a stretto contatto con altre istituzioni ed organi che operano a livello nazionale ed europeo, e sta sviluppando una fruttuosa collaborazione con il Consiglio d'Europa e con la società civile, ad esempio mediante la creazione di una piattaforma per i diritti fondamentali

L'Agenzia sostituisce il precedente **Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia**, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997 (GU L 151, del 10.6.1997).

Occorre pertanto confrontarsi con tale quadro di riferimento non dimenticando che altra cosa è la proclamazione dei diritti in astratto e altro è la garanzia circa la loro effettività.

Il "diritto ai diritti".

In una drammatica e densa pagina delle "Origini del totalitarismo", Hannah Arendt scriveva:

"La disgrazia degli individui senza status giuridico non consiste nell'essere privati della vita, della libertà, del perseguimento della felicità, dell'eguaglianza di fronte alla legge e della libertà di opinione...ma nel non appartenere più ad alcuna comunità di sorta, nel fatto che per essi non esiste più nessuna legge, che nessuno desidera più neppure opprimerli".

Denunciando la tragedia della Shoah, la riflessione arendtiana si spostava su un'analisi impietosa della Dichiarazione dei diritti umani e dei suoi vistosi limiti in relazione alla realtà concreta degli Stati nazionali.



Le "incertezze" dei diritti umani sono la grande aporia della cittadinanza moderna che si rivela drammaticamente attuale di fronte ad apolidi e migranti dei nostri giorni, ma anche alla tragedia dei poveri, come anche di anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone con grave disabilità, malati psichici, persone senza lavoro, senza fissa dimora.

La Dichiarazione, frutto di una cultura emancipatrice e cosmopolita, si rivelò ben presto una pura illusione quando pretendeva di garantire i diritti di tutti, "una specie di cenerentola del pensiero politico del XIX secolo", manipolata e umiliata dalle varie legislazioni degli stati nazionali.

"Il diritto ad avere diritti - osserva l'Arendt - o il diritto di ogni individuo ad appartenere all'umanità dovrebbe essere garantito dall'umanità stessa. Che è poi il presupposto, per ogni individuo, dotato del potere di pensare e di parlare, del diritto alla relazione umana, del diritto all'opinione e all'azione politica".

E il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all'umanità è una grande utopia impossibile), un pensiero che cresce nel magma arroventato della storia novecentesca e del nostro secolo, ma che fa sempre appello, cosa che non è mai scontata, all'umanità "come un fatto inevitabile".

In tempi di crisi sono a rischio i diritti fondamentali "assoluti", come il diritto al lavoro e ad un'esistenza dignitosa.

Sono in particolare a rischio i diritti fondamentali a prestazione come il caso dell'istruzione, della salute richiedendosi al legislatore ponderate scelte legislative per un uso appropriato delle risorse secondo effettivi criteri di priorità; mentre permane un uso delle risorse non selettivo e il peso delle criticità continua a riversarsi sulle fasce più deboli della popolazione, senza tenere conto delle priorità costituzionali e operando una sorta di tradimento sottesa al principio sociale a partire dall'ambito sovranazionale.

*Cenni sulle attività del Difensore civico del Piemonte  
in ambito anti-discriminatorio*

- 1) La Costituzione del Comitato tecnico scientifico a supporto del centro regionale anti discriminazioni: le linee guida Linee guida operative per la pianificazione delle attività del Comitato tecnico-scientifico a supporto dell'azione del Centro Regionale anti-discriminazione in Piemonte.

A seguito del Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni presso il Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Regione Piemonte ha creato la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Finalità del Protocollo e delle conseguenti attività sono la promozione di iniziative di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione (con particolare riferimento all'art. 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea)

La Rete piemontese, parte della Rete nazionale UNAR, è stata formalizzata attraverso specifici Protocolli di Intesa con le Province piemontesi e la creazione di un Nodo territoriale attivo presso ciascuna di esse dal mese di settembre 2012.

Il Centro ha tra i suoi compiti:

- la prevenzione di discriminazioni: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidono sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
- il contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto alle vittime di discriminazione;
- il monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione.

Al fine di garantire la massima sinergia di azione con i soggetti che a diversi livelli istituzionali si occupano di anti-discriminazione, e in coerenza con quanto attivato a livello nazionale si costituisce un comitato tecnico-scientifico, a supporto dell'azione del Centro regionale coinvolgendo l' UNAR, l'OSCAD, la Consigliera regionale di parità e il Difensore civico regionale.

Il Comitato si riunirà, convocato dai referenti regionali, per condividere e discutere con il Centro l'impostazione delle azioni programmate sul territorio regionale. I/le componenti del Comitato potranno essere coinvolti/e in attività formative e di sensibilizzazione rivolte agli operatori della Rete regionale.

L'efficacia delle politiche di sostegno attivate e delle azioni pubbliche e amministrative per combattere la discriminazione e favorire l'inclusione e l'integrazione delle persone si basano, tra gli altri, sul principio di *mainstreaming* di derivazione comunitaria, che assegna alle autorità pubbliche il compito, prima di procedere all'assunzione di una data misura, di valutare l'eventuale effetto discriminatorio che essa possa determinare, mirando così ad evitare conseguenze negative e a migliorare la qualità e l'incisività delle proprie azioni;

Tanto premesso anche al fine di attivare un'azione coordinata e sinergica e di consentire una più ampia interazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività si specificano come segue alcuni obiettivi- linee guida- di particolare rilevanza:

A- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio per rafforzare le attività antidiscriminatorie sul territorio e anche nelle connessioni con ambiti territoriali più vasti, mediante specificazione di azioni di prevenzione, contrasto e assistenza delle vittime svolta dal Centro di coordinamento regionale e dai Nodi provinciali, con il coinvolgimento di ogni altra Istituzione pubblica e/o privata (Prefetture e organismi che si occupano di migranti, INPS, INAIL, Uffici e Agenzie per l'impiego, Uffici di pubblica tutela e volontariato privato sociale e per la tutela di diritti civili, politici, economici e sociali, Difensori civici territoriali

e organizzazioni senza scopo di lucro ovvero soggetti interessati all'azione antidiscriminatoria);

- B- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio per integrare le attività proprie della Difesa civica con quelle della Consigliera di parità, del Centro antidiscriminazione e dei Nodi provinciali esistenti con reciproca segnalazione di casi e vicende connessi a discriminazione, diretta e/o indiretta con particolare riferimento alla garanzia e tutela del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità in ambiti connessi all'esercizio dei diritti civili, politici, economici e sociali e sulla base della normativa interna e internazionale;
- C- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio intese a realizzare lo scambio più ampio e interattivo nei canali tra i vari soggetti operanti sulle problematiche antidiscriminatorie anche nel senso anche nel senso di far conoscere le segnalazioni pervenute e uso di piattaforme informatiche comuni;
- D- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio intese a promuovere rapporti anche a carattere scientifico di scambio e interazione con ogni Autorità di Garanzia come per esempio: il Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome, i Difensori civici in Italia, IOI (*International Ombudsman Institute*) EOI (*European Ombudsman Institute*) Istituto italiano dell'Ombudsman; il Centro dei Diritti umani dell'Università di Padova; ILO (*Instituto Latino-americano de l'Ombudsman-Defensor del Pueblo*) Mediatore europeo e le *Authorities* di garanzia comunque presenti e operanti in materia anche indirettamente.

2) Sostegno al diritto al lavoro delle persone disabili e ad una esistenza dignitosa: La Convenzione di New York e la funzione del Difensore civico ex art. 33; Interventi del Difensore civico:

1.1. Con riferimento alla sentenza del 4.07.2013 della Corte di Giustizia

dell'Unione europea di condanna della Repubblica Italiana per non avere imposto a far tempo secondo la Direttiva europea antidiscriminatoria del 2000 a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, soluzioni ragionevoli applicabili a tutte le persone con disabilità, al fine di garantire il concreto accesso al lavoro in condizioni di parità di trattamento. I doveri di attivazione di rimedi non elusivi a carico di Enti pubblici e privati e delle istituzioni in genere. Intervento del Difensore civico, sollecitazioni e suggerimenti per garantire in concreto il diritto all'occupazione delle persone con disabilità;

1.2. Diritto ad una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società delle persone con disabilità e alla mobilità personale: Denuncia del Difensore civico a tutela di persone con disabilità in merito a mancata applicazione del D.P.R. 151/2012 in riferimento a permesso di circolazione H per persone con disabilità- Contrassegno europeo Necessità di evitare inutili e costosi aggravii burocratici in danno delle persone interessate alla mobilità senza subire inaccettabili discriminazioni;

2.3 accreditamento per l'ingresso in spazi museali e destinati a spazi espositivi o mostre: criticità. Intervento del Difensore Civico per lo sgravio di adempimenti invasivi della dignità e della privacy;

2. Diritto alla salute, il divieto di trattamenti inumani e degradanti di stranieri immigrati in condizioni di vulnerabilità, rifugiati e richiedenti asilo politico, portatori di disabilità psichica per effetto di violenze belliche, stupri e torture: Intervento del Difensore civico a sostegno con riguardo a ordine di rilascio di locali imposto dalla Azienda sanitaria Locale e impossibilità di proseguire le terapie avviate presso Centro di supporto psichico: intervento del Difensore civico;

3. Immigrati e cittadinanza: La fine del Programma Emergenza Nord Africa. Il caso dell'occupazione dell'ex Villaggio Olimpico di Torino (Piemonte) da parte di 400 profughi. I diritti di profughi e rifugiati. Intervento del Difensore civico;
4. Adesione alla Proposta progettuale denominata "Rovescio della migrazione, famiglie, generazioni e legami sociali. Un'analisi comparativa" presentata dall'Università di Torino Dipartimento culture Politica e società
5. Adesione alla Proposta progettuale denominata "S.P.A.C.E.S. BETWEEN Servizi per l'accoglienza clinica, educativa e sociale rivolti alle famiglie immigrate vulnerabili" presentata dal Centro Frantz Fanon di Torino
6. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica (Istanbul 11 maggio 2011) Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte n. 670 nell'ottava legislatura "Modifica alla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale): Iniziativa del Difensore civico: Richiesta di audizione e di concertazione per pubblici incontri.
7. Persone in stato di detenzione e private della Libertà personale: Interventi del Difensore civico per gli Adempimenti derivanti dalla sentenza 8.01.2013 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul sovraffollamento carcerario (Caso Torregiani e altri c. Repubblica italiana).
8. Persone senza fissa dimora: clochards. Interventi del Difensore civico per invocarne la tutela da parte del Comune di Torino;

*I rapporti del Difensore civico con*

*l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA)*

L'Ufficio ha avviato alcuni contatti con l'Agenzia per i diritti fondamentali che tuttora non hanno portato stabili collegamenti e sinergie tra gli Uffici.

Pertanto, sarà necessario avviare un'interlocuzione che tragga la propria forza dalla posizione di indipendenza rispetto ai poteri di governo e di prossimità ai cittadini attualmente rivestita dalla Difesa civica regionale, rispetto ad altri organismi governativi (URAR) e/o parlamentari (Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica) istituiti ed operanti in Italia a livello nazionale.

Tale presupposto, peraltro, ha comportato in Piemonte la costituzione di un Comitato scientifico, nell'ambito del Centro regionale anti-discriminazioni, di cui sono parti attive il Difensore civico e i rappresentanti dell'URAR e dell'OSCAD, quali organismi di livello ministeriale impegnati nella lotta alla discriminazione.

In tale contesto la Difesa civica ha avuto modo di esprimere la propria connotazione istituzionale e specificità di garanzia dei diritti fondamentali delle persone, attenta ad affermarne non solo il riconoscimento da parte delle Amministrazioni, ma anche la concreta attuazione a livello di servizi e prestazioni soprattutto nell'attuale contesto di grave crisi economica e di flussi migratori.

*Le potenzialità del regolamento istitutivo della FRA: il contributo della Difesa civica regionale alla tutela dei diritti fondamentali, quale organo di giustizia di prossimità*

Al sensi dell'alinea 17 del regolamento CE 168/2007 "poiché la cooperazione con gli Stati membri è un elemento essenziale per il positivo svolgimento dei compiti che le sono affidati, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri attraverso i suoi vari organi e a tal fine gli Stati membri dovrebbero nominare ufficiali di collegamento come principali punti di contatto con l'Agenzia negli Stati membri. L'agenzia dovrebbe in particolare comunicare con gli ufficiali di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e altri documenti elaborati dall'Agenzia", occorrerebbe attivare una vera e propria rete di collegamento per mantenere relazioni tra

l'Agenzia, l'Ufficiale di collegamento individuato a livello nazionale e gli uffici della Difesa civica regionale; dotando la Rete di strumenti efficaci a fornire "informazioni, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza" (alinea 7 del Regolamento)

D'altro canto la Rete potrebbe fornire un supporto all'Agenzia nell'ambito della raccolta di "informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'evoluzione della situazione dei diritti fondamentali, analizzare tali informazioni per individuare le cause, le conseguenze e gli effetti delle violazioni di tali diritti ed esaminare gli esempi di buone pratiche adottate per porvi rimedio" (alinea 12)

Infine, l'istituenda Rete di collegamento con gli Uffici della Difesa civica regionale potrebbe costituire un'interfaccia utile per "promuovere il dialogo con la società civile e cooperare strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti fondamentali" (alinea 19)